

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2013, N. 131

**MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA.
MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 15 OTTOBRE 2001, N. 20 "NORME
IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE"
E 14 MAGGIO 2012, N. 12 "ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE - SUAM"**



Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 20/2001)

1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: "o per l'elaborazione o l'attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale" sono sostituite dalle parole: "ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi".

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2001:

- a) le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali";
- b) le parole: "elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero" sono soppresse;
- c) le parole: "di progetti coinvolgenti" sono sostituite dalle parole: "siano coinvolti".

4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/2001 è abrogata.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto e" sono soppresse.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

Art. 6

(Modifica dell'articolo 25 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

Art. 7

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 20/2001 le parole: "la lettera b)" sono sostituite dalle parole: "il punto 2 della lettera a)".

Art. 8

(Modifica dell'articolo 28 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 e al comma 3 ter dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuale".

Art. 9

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 12/2012)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM) le parole: "A tale fine la SUAM e il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio." sono soppresse.

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Rosalba Ortenzi)

